

CONDIZIONI DI POLIZZA

Il presente contratto è disciplinato esclusivamente:

- dalle Condizioni di polizza che seguono;
- da quanto indicato nel documento di polizza, comprensivo di eventuali appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia;
- dal regolamento dei Fondi Interni.

Art. 1 Prestazioni assicurate

Le prestazioni riconosciute da Tirreno Unit sono espresse in quote di uno o più Fondi Interni. Le caratteristiche dei Fondi Interni sono descritte nel regolamento (riportato in fondo alle Condizioni di polizza) e il valore delle quote viene pubblicato dalla stampa specializzata. Con il presente contratto di assicurazione sulla vita la Società si impegna, in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, a pagare ai Beneficiari o agli aventi diritto un capitale pari al controvalore del numero di quote attribuite maggiorate, secondo la seguente tabella, in funzione dell'età dell'Assicurato al decesso:

<i>Età dell'Assicurato al decesso</i>	<i>Maggiorazione percentuale</i>
18 - 34	1,0%
35 - 79	0,5%
80 - 89	0,2%
90 e oltre	0%

Art. 2 Determinazione del numero di quote attribuite, giorno di riferimento utile e controvalore delle quote

Il numero delle quote attribuite viene determinato dividendo il premio versato, al netto delle spese di emissione, dell'imposta e delle spese di ingresso, per il valore unitario della quota del Fondo Interno nel giorno di riferimento utile, come di seguito definito; il risultato viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il giorno di riferimento utile è il primo giorno di valorizzazione successivo al periodo operativo che decorre dalla data dell'operazione, ove per:

- data dell'operazione, si intende la data che caratterizza ciascuna richiesta e coincide con la data in cui la Società ha avuto notizia certa della sottoscrizione della proposta ed il versamento effettuato è disponibile, oppure il versamento aggiuntivo è disponibile, oppure la richiesta e la documentazione necessaria sono pervenute alla Società;
- periodo operativo, si intende il periodo massimo necessario agli uffici della Direzione della Società per effettuare le attività amministrative necessarie; tale periodo non può superare i quindici giorni lavorativi;
- giorno di valorizzazione, si intende il giorno in cui viene calcolato il valore unitario della quota.

Il giorno in cui si rileva il valore delle quote dei Fondi Interni per la determinazione del numero di quote attribuite alla decorrenza del contratto, al versamento aggiuntivo o del controvalore delle quote da liquidare al Contraente od ai Beneficiari nei casi contrattualmente previsti, è il giorno di riferimento utile.

Per controvalore delle quote si intende il prodotto tra il numero di quote ed il valore delle quote stesse determinato in conformità a quanto sopra.

Art. 3 Riscatto

Il Contraente può in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta, richiedere l'immediata liquidazione del valore di riscatto del contratto. Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote attribuite ridotto secondo la seguente tabella in funzione del momento in cui viene effettuata la richiesta:

<i>Tempo trascorso dalla decorrenza del contratto</i>	<i>Percentuale di riduzione</i>
Fino ad 1 anno	2%
Da 1 anno fino a 2 anni	1%
Da 2 anni fino a 3 anni	0,5%
Da 3 anni in poi	0%

Il Contraente può anche effettuare dei riscatti parziali, a condizione che il controvalore residuo delle quote di ciascun Fondo al giorno di riferimento utile non sia inferiore a L. 3.000.000; in questo caso il contratto rimane in vigore con riproporzionamento delle prestazioni. Ai riscatti parziali si applicano le stesse percentuali di riduzione previste per il riscatto.

In caso di eventuale variazione in aumento delle spese di gestione a carico di un Fondo Interno, il Contraente ha la facoltà, entro i novanta giorni successivi alla comunicazione di variazione, di richiedere la liquidazione del valore di riscatto delle quote attribuite al Fondo Interno senza l'applicazione delle percentuali di riduzione di cui sopra.

Art. 4 Opzioni

Il Contraente può richiedere in qualsiasi momento che il valore di riscatto venga convertito in una rendita vitalizia pagabile finché la testa assicurata designata è in vita o in una rendita vitalizia pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente finché la testa assicurata designata è in vita o in una rendita vitalizia su due teste (di cui una è la testa assicurata designata). La testa assicurata designata può essere l'Assicurato od il Beneficiario.

Basi demografiche, tasso di interesse garantito e modalità di rivalutazione saranno comunicate dalla Società al momento dell'esercizio dell'opzione.

Nel corso del contratto, su proposta della Società e con il consenso del Contraente, potranno essere pattuite diverse modalità di opzione per la conversione del valore di riscatto in altra prestazione assicurativa.

Art. 5 Rischio di morte e carenze

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- attività dolosa del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata solo alle condizioni stabilite dal competente Ministero o su richiesta del Contraente;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di pilota o membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) oppure altra patologia ad essa collegata, sopravvenuta entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza della polizza.

Viene inoltre escluso dalla garanzia il decesso avvenuto nei primi sei mesi dalla data di decorrenza della polizza (**Carenza**) per cause diverse da:

- infortunio, esclusa ogni concausa, avvenuto dopo la data di decorrenza, ove per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e tali che siano la causa diretta esclusiva e provata della morte (salvo quanto precedentemente disposto);
- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica e shock anafilattico (malattia non infettiva).

In questi casi la Società paga il controvalore delle quote attribuite al giorno di riferimento utile (essendo la data dell'operazione il giorno in cui sia pervenuta alla Società la documentazione completa).

Art. 6 Trasferimenti tra Fondi Interni

Il Contraente sceglie, all'atto della sottoscrizione del contratto, tra quelli messi a disposizione della Società, il o i Fondi Interni a cui collegare le prestazioni assicurate.

Il Contraente ha la facoltà di richiedere per iscritto che le quote a lui attribuite in un Fondo Interno vengano convertite in quote di un Fondo Interno diverso.

In questo caso la Società prosegue come segue:

- viene determinato il controvalore delle quote attribuite al giorno di riferimento utile, definendo data dell'operazione la data in cui la richiesta è pervenuta alla Società;
- l'importo che così si ottiene, detratto l'eventuale diritto di trasferimento, è convertito in quote del Fondo interno di destinazione sulla base del valore unitario di tali quote il primo giorno di valorizzazione successivo a quello di uscita.

In ciascun anno di contratto il primo trasferimento è gratuito mentre per ciascun trasferimento successivo al primo verrà applicato un diritto fisso di L. 25.000.

Il diritto fisso di trasferimento di cui sopra non verrà applicato qualora il trasferimento venga richiesto, entro i novanta giorni successivi alla comunicazione di variazione, a seguito di un aumento delle spese di gestione a carico del Fondo Interno di provenienza.

Il Cliente può anche chiedere di trasferire solo una parte delle quote attribuite, però in misura tale che in ciascun Fondo ci sia un numero di quote il cui controvalore al giorno di riferimento utile sia pari ad almeno L. 3.000.000.

Art. 7 Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, prestito, pegno e vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Art. 8 Conclusione, efficacia del contratto e diritto di recesso

Il contratto si considera concluso nel giorno in cui il Contraente sottoscrive l'originale di polizza.

Gli effetti del contratto decorrono, a condizione che sia stato versato il relativo premio, dalle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso.

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV), allegando l'originale di polizza con le eventuali appendici.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Contraente il minore tra il premio unico versato al netto dell'imposta e delle spese di emissione ed il controvalore delle quote attribuite più le spese di ingresso.

Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della Società. L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società.

Art. 9 Pagamento dei premi

L'assicurazione viene prestata previo pagamento di un premio unico investito di importo minimo L. 10.000.000, a cui si aggiungono spese di ingresso, imposta di assicurazione e spese di emissione (L. 25.000).

Il Contraente, purché il contratto risulti in vigore, può effettuare versamenti aggiuntivi di importo minimo pari a L. 3.000.000 di premio investito, a cui si aggiungono spese di ingresso e imposta di assicurazione, ed ai quali si applicano le presenti condizioni.

Il pagamento viene effettuato mediante disposizione bancaria.

Art. 10 Prestiti

La presente tariffa non prevede la concessione di prestiti.

Art. 11 Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 12 Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale di polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Art. 13 Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato è necessaria la consegna del certificato di morte; la Società si riserva, per specifiche esigenze, di richiedere ulteriore documentazione.

Verificatosi il sinistro o la risoluzione del contratto la Società esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal terminé stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Direzione della Società in Mogliano Veneto (TV) mediante disposizione bancaria.

Art. 14 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

La loro inesattezza o incompletezza può comportare il diritto della Società di rifiutare la corresponsione integrale o parziale delle prestazioni assicurate.

Art. 15 Imposte e tasse

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

NORME GENERALI

Art. 1 - Istituzione e denominazione dei Fondi Interni

La Società ha istituito, secondo le modalità previste nel presente Regolamento, la gestione di un portafoglio di strumenti finanziari suddivisi e diversificati in Fondi Interni, a ciascuno dei quali corrisponde un diverso criterio di investimento. Il Contraente sceglie uno o più Fondi Interni tra quelli costituiti dalla Società.

Art. 2 - Scopo e caratteristiche dei Fondi Interni

Lo scopo della gestione dei Fondi Interni è di realizzare l'incremento delle somme che vi affluiscono. I Fondi Interni sono suddivisi in quote il cui valore viene pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale; attualmente detto valore è pubblicato da "IL SOLE 24 ORE".

Art. 3 - Destinazione dei versamenti

Il Contraente decide, nel rispetto delle Condizioni di polizza, di destinare i premi versati nel Fondo Interno o nei Fondi Interni prescelti. Il patrimonio di ciascun Fondo Interno viene investito dalla Società o da Società dalla medesima delegata nel rispetto di quanto previsto dagli Artt. 7, 8 e 9 del presente Regolamento.

Art. 4 - Revisione contabile

La gestione dei Fondi Interni è attualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale, che accerta la rispondenza della gestione al Regolamento del Fondo e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche oltre che l'esatta valorizzazione delle quote.

Art. 5 - Spese ed oneri a carico dei Fondi Interni

Sono a carico dei Fondi Interni le spese di gestione, le spese di certificazione, le spese di pubblicazione del valore delle quote nonché ogni altra spesa o tassa eventualmente dovuta per Legge.

Le spese di gestione riportate nei successivi artt. 7, 8 e 9 del presente Regolamento restano fissate fino a tutto il 2002 e la Società si riserva di rideterminarle per ogni triennio successivo.

La Società si obbliga a comunicare al Contraente, con almeno novanta giorni di preavviso, ogni eventuale variazione di tali spese, ove in aumento.

Sono a carico della Società tutte le altre spese.

Art. 6 - Valore complessivo netto dei Fondi Interni e valore unitario delle quote

La Società calcola settimanalmente, tranne nei giorni di chiusura delle Borse nazionali e internazionali, il valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno.

Il valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'Art. 5.

Il valore delle quote di ciascun Fondo Interno viene determinato in base ai valori rilevati l'ultimo giorno di Borsa aperta ogni settimana ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse nazionali ed internazionali.

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno è determinato dalla Società dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero delle quote riferite allo stesso Fondo Interno.

CRITERI DI INVESTIMENTO DEI FONDI INTERNI

Art. 7 - Fondo Interno "Tirreno Unit Protezione"

L'investimento tende a perseguire la conservazione del capitale conferito con livello di rischio medio/basso e cogliendo le opportunità dei mercati finanziari italiani ed esteri.

Il controvalore totale investito in strumenti finanziari di tipo azionario non supera il 20% del patrimonio gestito.

Il patrimonio del Fondo Interno viene investito in quote di Fondi Comuni di Investimento e azioni di SICAV emessi da OICR assoggettati alle disposizioni delle direttive dell'Unione Europea.

Le spese di gestione del Fondo interno sono pari allo 0,9% annuo del patrimonio del Fondo stesso, sono calcolate ad ogni valorizzazione e prelevate mensilmente.

Art. 8 - Fondo Interno "Tirreno Unit Equilibrio"

L'investimento tende a perseguire la crescita del capitale conferito mediante una struttura di portafoglio con livello di rischio medio/alto e cogliendo le opportunità dei mercati finanziari italiani ed esteri.

Il controvalore totale investito in strumenti finanziari di tipo azionario non supera il 50% del patrimonio gestito.

Il patrimonio del Fondo Interno viene investito in quote di Fondi Comuni di Investimento e azioni di SICAV emessi da OICR assoggettati alle disposizioni delle direttive dell'Unione Europea.

Le spese di gestione del Fondo interno sono pari allo 1,0% annuo del patrimonio del Fondo stesso, sono calcolate ad ogni valorizzazione e prelevate mensilmente.

Art. 9 - Fondo Interno "Tirreno Unit Sviluppo"

L'investimento tende a perseguire la crescita del capitale conferito mediante una struttura di portafoglio con livello di rischio alto e cogliendo le opportunità dei mercati finanziari italiani ed esteri.

Il controvalore totale investito in strumenti finanziari di tipo azionario è superiore al 50% del patrimonio gestito.

Il patrimonio del Fondo Interno viene investito in quote di Fondi Comuni di Investimento e azioni di SICAV emessi da OICR assoggettati alle disposizioni delle direttive dell'Unione Europea.

Le spese di gestione del Fondo interno sono pari allo 1,1% annuo del patrimonio del Fondo stesso, sono calcolate ad ogni valorizzazione e prelevate mensilmente.

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, informiamo quanto segue.

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.

3. Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. A) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di formazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. Comunicazione dei dati

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio banche e SIM); legali; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione di dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio italiano cambi);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate), anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione,

7. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. Diritti dell'interessato

L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui di base il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è La Venezia Assicurazioni S.p.A., con sede in via Ferretto 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV).